



SANI ZANGRANDO  
A V V O C A T I

**CER: regole di funzionamento, come si scrive uno  
statuto e le regole di governance**  
22 Novembre 2022



Avv. Anna Castelli  
a.castelli@sazalex.com



# L'autoconsumo collettivo

## Comunità Energetiche:

- Soggetto di diritto autonomo
- Membri: persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali
- La partecipazione non dev'essere l'attività economica principale
- Obiettivo: fornire benefici economici, ambientali o sociali (no profitto finanziario)
- Carattere aperto

## L'autoconsumo collettivo

### Gruppi di autoconsumatori:

- Consumatori siti nello stesso edificio o condominio
- Impianti condominiali o di un membro del gruppo
- Condivisione dell'energia attraverso la rete
- La partecipazione non dev'essere l'attività economica principale



# La disciplina transitoria

## Cosa si può fare oggi:

- Comunità energetica fino a 200 kW in bassa tensione, nel perimetro della cabina secondario (un isolato o poco più)
- Gruppi di autoconsumatori fino a 200 kW

## Ricavi:

- Sull'energia autoconsumata (i.e. contestuale produzione e consumo su base oraria):
  - Incentivo 100 Euro MWh per i gruppi di autoconsumatori
  - Incentivo 110 Euro MWh per le comunità energetiche

+

- Valore materia energia

+

- Rimborso oneri di trasmissione sull'energia autoconsumata (circa 8 Euro MWh)

+

- Detrazione fiscale del 50 % per impianti sino a 200 KW (sussistendone i requisiti soggettivi)



## La disciplina transitoria

La fase sperimentale durerà sino all'adozione della Delibera di attuazione di ARERA e del Decreto Incentivi del Ministero della Transizione Ecologica

- Entro fine anno Delibera di ARERA
- Nei primi mesi del 2023 Decreto Incentivi
- Gli impianti entrati in esercizio da metà dicembre 2021 potranno avvalersi della nuova disciplina



## La disciplina a regime

Di seguito si farà riferimento alla disciplina a regime:

- Potranno essere incentivati impianti fino ad 1 MW
- Il perimetro delle configurazioni è stato esteso alla cabina primaria
- **L'incentivo continuerà a essere corrisposto sull'energia consumata simultaneamente a produzione, ma la struttura della tariffa potrebbe cambiare**



# L'incertezza sugli incentivi per l'autoconsumo virtuale

## **Nella disciplina transitoria:**

- 110 Euro MWh per energia autoconsumata virtualmente nelle comunità
- 100 Euro MWh per energia autoconsumata virtualmente in caso di autoconsumo collettivo
- Ricavi attuali → Incentivo + valore energia + rimborso costi di trasmissione energia (circa 8 Euro MWh)

## **Nella disciplina a regime:**

- Non è certo se sarà mantenuta la struttura premiale
- Non è chiaro se gli incentivi saranno cumulabili con le detrazioni fiscali per Impianti fino a 200 kW



## L'autoconsumo collettivo

Esempio pratico di autoconsumo collettivo:

- Il Comune ha degli uffici all'interno di un edificio in cui ci sono anche uffici di altri soggetti
- Il Comune può installare su parcheggio comunale, direttamente o dandone la gestione a un terzo, un impianto che eccede i suoi consumi, perchè per l'incentivo si tiene conto anche dei consumi degli altri soggetti che sono nel palazzo
- Se il Comune è il proprietario dell'edificio può incassare direttamente l'incentivo e poi redistribuire i ricavi





## L'autoconsumo collettivo

- Impianti nello stesso sito o edificio o nel perimetro cabina primaria delle unità di consumo
- I clienti possono essere di gruppi societari diversi purchè nello stesso edificio o in stessa area soggetta a gestione comune (condominio, consorzio industriale, supercondominio, etc.)
- Impianti di Potenza fino a 1 MW, anche di produttore terzo, ma su area nella disponibilità di uno dei clienti. La potenza degli impianti è tarata sull'autoconsumo di più soggetti
- Gode dei vantaggi dell'autoconsumo virtuale
- E' più semplice rispetto alle comunità perchè non richiede la nascita di un nuovo soggetto giuridico



## La comunità energetica

Esempi pratici di Comunità Energetica:

- **Comunità con impianto comunali**

Il Comune realizza un impianto su un parcheggio comunale. Il Comune incassa il valore dell'energia mentre comunità prenderà l'incentivo sull'energia consumata simultaneamente alla produzione non solo dal Comune, ma anche dagli altri membri della Comunità e il Comune potrà incassare una parte di incentivo

- **Comunità senza impianti comunali**

Il Comune aderisce a una comunità dove gli impianti sono realizzati da privati su spazi privati. Per l'energia che il Comune consuma quando gli impianti producono la Comunità prende l'incentivo e ne restituisce una parte al Comune



## La comunità energetica

- Impianti di Potenza fino a 1 MW
- Gli Impianti devono essere collegati sotto stessa cabina primaria dei clienti finali
- È necessario creare un soggetto giuridico che raggruppi i clienti
- I vantaggi dell'autoconsumo virtuale sono condivisi con altri consumatori soci della comunità



## Considerazioni per i Comuni

- Se i consumi del Comune eccedono la capacità degli impianti Comunali ha senso fare solo impianti di autoconsumo fisico e virtuale
- Se il Comune ha spazi che permettono di fare impianti che eccedono i propri consumi, il Comune può (i) costituire una comunità energetica con i propri impianti oppure (ii) tenere per i propri consumi alcuni impianti in autoconsumo a distanza e dare in concessione le aree alla comunità per fare impianti della comunità



## Le modalità con cui il Comune può realizzare gli impianti

- Appalto a terzi per la costruzione dell'impianto su progetto redatto dal Comune dopo gara per scelta progettista, eventualmente con manutenzione
- Concessione a terzi di costruzione e gestione dell'impianto
- Contratto di disponibilità con il quale l'impianto è noleggiato al Comune



## Modelli della concessione di costruzione e gestione per comunità energetiche

- Il Comune dà in concessione un'area comunale al privato che si impegna a promuovere la costituzione di una comunità energetica con statuto e regolamento proposti dal Comune e che assicurano vantaggi per i cittadini e il Comune
- Il privato realizza l'impianto lo mette al servizio dell'autoconsumo del Comune con contratto di vendita di energia. Le eccedenze vengono messe al servizio della comunità energetica
- Il privato può incassare sia l'incentivo che il corrispettivo di vendita di energia e, ad esempio:
  - si pattuisce che l'80 % dei ricavi della vendita dell'energia condivisa venga trasferito ai cittadini che condividono l'energia (vantaggio variabile per i cittadini) oppure
  - si pattuisce che una quota dell'incentivo venga trasferito pro-quota ai Cittadini (vantaggio fisso per i cittadini)



## Il contratto di disponibilità

- Il Comune indice una gara per fare eseguire da un terzo a proprio costo l'installazione e la manutenzione degli impianti su un'area comunale
- Il terzo garantisce la disponibilità degli Impianti e il Comune gli paga un canone annuale fisso
- Al terzo sono applicate penali se non garantisce la disponibilità degli impianti
- A fine noleggio il Comune può riscattare gli impianti
- I ricavi sono tutti in capo al Comune



# Focus sulle comunità





## Perchè una comunità energetica ?

- Non tutti possono costruire impianti in autoproduzione
- Imprese e cittadini possono associarsi per produrre insieme energia attraverso associazioni o cooperative
- I ricavi vengono ripartiti per ridurre i costi energetici o per finalità sociali o ambientali
- Se c'è simultaneità fra consumo e produzione ci sono più ricavi e quindi più risorse per ridurre costi energetici dei soci

## Primi passi per la costituzione di una CER

1. I promotori verificano possibilità di realizzare impianti rinnovabili fino a 1 MW
2. I soggetti promotori raccolgono adesioni richiedendo agli aspiranti membri:
  - (i) Bollette per verificare i consumi e il numero pod (per vedere se i consumi bilanciano la produzione);
  - (ii) Consenso all'utilizzo dei dati.
3. Potranno partecipare con poteri di controllo alla comunità soggetti nel Comune dove ci sono gli impianti
4. Potranno partecipare anche altri soggetti senza poteri di controllo che potranno godere dei benefici economici



## L'associazione dei membri

- I soggetti promotori costituiscono la comunità come ente giuridico avanti a Notaio o con le altre forme previste dalla legge
- Per le comunità molto piccole e con investimenti bassi (sino a 200 kW in aggregato) si potrà scegliere la forma dell'ente del terzo settore o delle fondazioni con partecipazione
- Per le comunità di maggiori dimensioni è preferibile utilizzare la forma di cooperativa
- La struttura dovrà essere aperta e quindi nel territorio di riferimento tutti dovrebbero poter aderire



## Focus sull'Associazione (ETS)

- Può essere costituita anche nella forma semplice di ETS senza personalità giuridica costi di gestione molto bassi
- I Comuni possono partecipare alle associazioni
- Se non c'è la personalità giuridica si pone il tema della responsabilità personale degli amministratori per le azioni compiute in nome dell'associazione (a meno che non si chieda il riconoscimento della personalità giuridica)
- È un ente senza finalità commerciali quindi se gli impianti hanno una potenza inferiore a 200 kW in aggregato, l'Associazione gode di defiscalizzazione almeno per i ricavi derivanti dall'incentivo



## Focus sulla fondazione di partecipazione

- É un modello atipico di fondazione
- Ha costi di gestione più alti (richiede personalità giuridica in caso di partecipazione pubblica)
- I Comuni possono partecipare alle fondazioni con partecipazione (ritenuta forma idonea dalla Corte dei Conti a certe condizioni)
- Se partecipata dal Comune non garantisce per i cittadini la stessa partecipazione alla governance rispetto alle altre forme (l'organo di amministrazione dev'essere designato in maggioranza dall'ente pubblico)
- Se partecipata dal Comune è tenuta a rispettare le procedure di evidenza pubblica



## Focus sulle cooperative

- Ha maggiori costi di gestione
- La possibilità per i Comuni di partecipare alle cooperative è controversa
- E' un ente commerciale e quindi non c'è la defiscalizzazione per gli incentivi se gli impianti hanno una potenza inferiore a 200 kW in aggregato
- La cooperative a scopo mutualistico hanno vantaggi fiscali, poiché solo una parte del reddito è imponibile

# Pro e contro delle forme associative

## Associazione

### **PRO:**

Costi di costituzione e gestione bassi, no iva, se impianti < 200 kW no imposte sui ricavi da incentivi, detrazioni fiscali

### **CONTRO:**

Responsabilità personale amministratori, iva non deducibile, meno trasparenza formale

# Pro e contro delle forme associative

## Cooperativa

### **PRO:**

Iva deducibile, responsabilità separata rispetto a soci e amministratori, gestione trasparente

### **CONTRO:**

Costi di gestione e costituzione molto alti, si paga parzialmente imposta sui ricavi da incentivi, difficile avere detrazioni



# Pro e contro delle forme associative

## Fondazione

### **PRO:**

Espressamente identificata come idonea dalla Corte Conti per i Comuni, la partecipazione Comuni può essere qualificata

### **CONTRO:**

Non tipizzata normativamente, richiede personalità giuridica quindi costi alti di costituzione e gestione, per i cittadini non garantisce necessariamente pari partecipazione alla governance come le altre forme, è soggetta all'applicazione procedure di evidenza pubblica



## Come fa un comune a mettere a disposizione Impianti ad una comunità?

- L'articolo 12 D. Lgs. 28/2011 prescrive l'osservanza del codice dei contratti pubblici per l'assegnazione di aree per impianti rinnovabili
- Il Codice del terzo settore prevede possibilità di procedure semplificate per accordi tra Comuni ed ETS
- In caso di Fondazione con partecipazione il Comune potrebbe conferire l'impianto direttamente nella Fondazione



## Quali impianti realizzare?

- Ai fini degli incentivi gli impianti dovranno essere nel Comune e sotto cabina primaria dove ci sono i soci
- Fino ad 1 MW gli impianti avranno incentivi speciali più alti, ma solo sull'energia consumata simultaneamente alla produzione
- Oltre 1 MW gli impianti avranno gli incentivi ordinari
- Fino a 200 kW gli impianti potranno avere la detrazione fiscale
- Nei comuni fino a 5000 abitanti gli impianti potranno essere finanziati a tasso zero con finanziamenti garantiti con fondi PNRR e probabilmente erogati da GSE



## Come finanziare gli impianti?

- Messa a disposizione dell'impianto da parte dell'ente locale che si convenziona con la comunità secondo le forme di convenzionamento con gli enti del terzo settore o, se la comunità non è in forma di ente del terzo settore, selezionata con gara. Tipico della fase sperimentale. Problema molta burocrazia
- Finanziamenti PNRR per le Comunità in comuni sotto i 5000 abitanti;
- Noleggio dell'impianto da parte di utility o messa a disposizione dell'impianto da parte di utility che ne mantiene la gestione
- Gara da parte del Comune per selezionare soggetto facilitatore che finanzia sui tetti comunali la costruzione degli impianti della comunità (modello della costruzione e gestione)
- Realizzazione diretta degli impianti da parte dei soci che usano l'impianto in primis per il loro autoconsumo e solo per le eccedenze per la comunità (con la fine dello scambio sul posto potrebbe essere modello prevalente);
- Finanziamento bancario garantito da uno o più dei soci o da garanzia pubblica (es. fondo di garanzia)



## Gli incentivi per impianti fino a 1 MW (Se rimane la struttura attuale)

- Ultimata la costruzione di ciascun impianto, la comunità presenta richiesta di incentivi al GSE e richiede a trader di acquistare energia.
- La Comunità incasserà:
  - (i) Incentivo Euro 110 a MWh per energia consumata nei limiti energia prodotta contestualmente al consumo
  - (ii) Restituzione perdite di rete e tariffe di trasmissione circa Euro 8,5 su energia condivisa;
  - (iii) Valore di mercato dell'energia



## Quali vantaggi per i membri ?

### Un'ipotesi di suddivisione se rimane la struttura attuale

- La comunità con l'incentivo e una quota dell'energia paga l'investimento, mentre ai soci viene rimborsata una quota dei costi in bolletta su energia condivisa

Oppure

- La comunità garantisce uno sconto di un certo importo sulla bolletta energetica dei soci, che per i consumatori domestici potrà andare direttamente a scomputo della bolletta

Oppure

- La comunità garantisce attraverso i ricavi della comunità un vantaggio pubblico, come ad esempio l'abbassamento delle rette per l'asilo, l'abbassamento dei costi delle mense scolastiche, l'assistenza anziani, alloggi d'emergenza per famiglie in difficoltà, etc.



## Il regime fiscale

### **Detrazioni fiscali:**

- Da verificare se a regime rimarrà possibilità di cumulo fra incentivi e detrazione fiscale al 50 %
- La detrazione fiscale non vale per gli impianti del Comune, ma sembra possibile per tutte tipologie impianti della Comunità in capo alla Comunità o ai privati fino a 200 Kw purché l'impianto sia realizzato per fare fronte a bisogni di soggetti che non svolgono attività commerciale abituale
- Non è sicuro che la detrazione fiscale varrà anche per gli impianti realizzati con la disciplina a regime

### **Iva:**

- L'incentivo e il ristoro dei costi di trasmissione non sono soggetti ad iva
- La vendita di energia non è soggetta a iva se la comunità è un ente non commerciale (associazione o fondazione) con impianti di potenza inferiore a 200 kW in aggregato. Se chi vende energia è un'impresa o ente non commerciale con impianti di potenza superiore a 200 kW in aggregato si applica l'iva in regime di reverse charge



## Il regime fiscale

### **Imposta sui redditi:**

- L'imposta sui redditi si applica:
  - Su tutte le componenti per le comunità in forma commerciale,
  - Per le comunità in forma di enti non commerciali, non ha rilevanza reddituale né l'incentivo, né la restituzione delle componenti tariffarie, mentre il ricavo da vendita di energia sembra debba configurarsi come reddito diverso (non è chiaro se questo valga anche per il ritiro dedicato che la CER incassa per conto dei produttori). Se chi vende energia è impresa o ente non commerciale che ha più di 200 kW di impianti si applica sempre imposta sui redditi.
- Resta da chiarire:
  - se le restituzioni dalla comunità alle imprese debbano qualificarsi come corrispettivo di servizi per avere messo a disposizione i consumi e
  - se le restituzioni ai cittadini possano essere considerate come un reddito diverso.





## Clausole statutarie in tutte le CER

- a. **Oggetto sociale prevalente:** fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- b. **Controllo:** Gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- c. **Autonomia e apertura:** la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d. **Diritti dei membri:** La partecipazione dei membri/azionisti alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- e. **Soggetto delegato:** individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.



## Clausole statutarie base per ETS

- **Oggetto:** Perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale  
→ Le attività di interesse generale sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- **Assenza finalità di lucro:** divieto di distribuire utili
- **Ingresso:** L'adesione è gratuita, fatta salva la possibilità di prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.
- **Recesso:** Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati
- **Principio democratico:** Organizzazione secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.
- **Rapporto con gli enti:** Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato.



## Clausole statutarie base per cooperative

- **Oggetto:** Perseguimento di benefici di natura ambientale, economica e sociale per loro stessi, per la comunità e per le aree locali in cui opera la cooperativa.
- **Assenza finalità di lucro:** La cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente è senza fini di lucro e, pertanto, vige il divieto assoluto di distribuzione dei dividendi ai soci cooperatori
- **Ingresso:** Possono essere previste diverse categorie di soci. All'ingresso il socio è tenuto al versamento della quota di capitale sottoscritto.  
Possono essere previsti diverse categorie di soci, gruppi di soci (per area) e assemblee separate
- **Recesso:** Il socio receduto ha diritto al rimborso del capitale versato. Per i soci dev'essere possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
- **Principio dell'autonomia e apertura della cooperativa**

## Contatti

Avv. Anna Castelli

Telefono

Fisso: 02 45900100

Mobile: +39 3775560095

Corso Venezia 16  
20121 Milano

Mail

*[a.castelli@sazalex.com](mailto:a.castelli@sazalex.com)*